

UFF. SEGNET/PEC  
SEGNET SIND  
DIREZ. (FRIGOLI)  
PAG/MALVESTITI  
PANTEOP.



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

CORTE DEI CONTI



0006540-11/02/2016-SC\_LOM-T87-P

Milano, 11 febbraio 2016

Al Sindaco  
Al Presidente del Consiglio comunale  
All'Organo di Revisione

del Comune di Legnano

**Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/43/2016/PRSE**

A seguito dell'adunanza del 13 ottobre 2015 e della camera di consiglio del 3 febbraio 2016,  
si trasmette la deliberazione in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

**Comune Legnano**  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 0012145  
25/02/2016 - INGRESSO  
Classifiche: 01.11  
Allegati: 0



Il Funzionario  
*Daniela Potente*  
(Not. ssa Daniela Potente)





REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott. Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nell'adunanza del 13 ottobre 2015**

**e nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016**

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

**Premesso in fatto**

In sede di esame del questionario trasmesso dall'organo di revisione del Comune di Legnano (MI), relativo al rendiconto 2013, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, come integrato dall'art. 3 del d.l. n. 174 del 2012, convertito con legge n. 213 del 2012, sono emerse le seguenti criticità, per le quali è stata

avanzata al Presidente di Sezione istanza di deferimento in adunanza collegiale, soprattutto alla luce della protrazione nel corso del tempo:

- I. mancata redazione della nota informativa attestante i debiti ed i crediti reciprocamente intercorrenti con le società partecipate, imposta dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, già oggetto di accertamento, in relazione al rendiconto consuntivo 2011, nella deliberazione n. 17/2014/PRSE;
- II. situazione economico-patrimoniale della società AMGA Legnano spa, partecipata dal Comune al 65,3%, che ha chiuso il 2013 registrando una perdita d'esercizio pari a € 22.086.917, che si riduce a € 5.076.749 al netto delle rettifiche di valore delle attività finanziarie e dei proventi ed oneri straordinari (già oggetto di attenzione, in sede di esame del rendiconto consuntivo 2012, chiuso con specifica nota di rilievi sul punto).

All'Adunanza della Sezione del 13 ottobre 2015 sono intervenuti, in rappresentanza del Comune, il vice Sindaco, il responsabile del servizio economico e finanziario, il responsabile delle società partecipate ed il responsabile del servizio contabilità.

#### **Considerato in fatto e diritto**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di

accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

#### **I. Mancata redazione della nota informativa attestante crediti e debiti intercorrenti con società partecipate**

Nel corso dell'esame istruttorio sul rendiconto consuntivo dell'esercizio 2011, conclusosi con l'adozione della deliberazione n. 17/2014/PRSE, la Sezione aveva accertato la mancata redazione, da parte del Comune di Legnano, in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio 2012, della nota informativa di verifica dei debiti e dei crediti intercorrenti con le proprie società partecipate, imposta dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. La norma (sostituita, a decorrere dal ciclo di bilancio dell'esercizio 2015, dall'art. 11, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 118 del 2011) prescriveva che *"a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia*

*analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".*

Il Comune di Legnano, in sede di interlocuzione istruttoria, aveva riferito che il predetto prospetto, evidenziante la riconciliazione complessiva delle ridette posizioni alla data del 31/12/2012 (primo esercizio di vigenza dell'obbligo normativo) era in fase di completamento.

In sede di esame della relazione redatta dal collegio dei revisori dei conti sul rendiconto consuntivo 2013, come previsto dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, il magistrato istruttore ha rilevato il protratto inadempimento al predetto obbligo.

Nella memoria del 9 ottobre 2015, inviata a seguito della convocazione in adunanza collegiale, il Comune ha precisato come l'attestazione, prescritta dal citato art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, della riconciliazione dei debiti e dei crediti fra l'ente e le proprie società partecipate si sia rivelata, come già accaduto per la redazione della nota informativa al 31 dicembre 2012, particolarmente difficoltosa, sia in considerazione del numero delle società partecipate dell'ente (27, fra dirette ed indirette) che, soprattutto, per la precisa definizione dei rapporti di credito e debito intercorrenti con queste ultime. Come esposto anche in sede di precedente interlocuzione istruttoria, oltre alle difficoltà ed ai ritardi incontrati nel ricevere quanto richiesto, quasi nessuna delle società partecipate (n. 5 su 27) ha fornito la documentazione corredata da asseverazione a cura del rispettivo organo di revisione e n. 4 società (seppure scarsamente interessate da rapporti finanziari con il Comune) non hanno fatto pervenire alcun riscontro. La memoria precisa che le certificazioni pervenute risultano sottoscritte da diversificati rappresentanti delle società (amministratore delegato, direttore amministrativo, presidente del Consiglio d'amministrazione, dipendenti, etc.) e, a volte, trasmesse a mezzo semplice comunicazione di posta elettronica.

Nello specifico, il Comune riferisce di aver provveduto ad inviare apposita richiesta a tutte le società partecipate interessate all'adempimento, con allegata evidenza delle situazioni debitorie e creditorie risultanti dal rendiconto dell'ente ed invito a riscontrare la conformità dei dati trasmessi (anche con sottoscrizione dei rispettivi organi di revisione). Al 10 aprile del 2014 risultavano, tuttavia, pervenute 16 dichiarazioni su 27 (di cui solo tre firmate dal presidente del collegio sindacale o dal revisore della società). Successivamente, anche in seguito a specifico sollecito, al Comune sono pervenute ulteriori 7 attestazioni, a firma di responsabili di diversa qualifica, mentre non hanno risposto, neppure in modo informale, 4 società.

Oltre alle richiamate problematiche legate al numero delle partite contabili interessate, ulteriori difficoltà hanno riguardato, prosegue la memoria, le procedure di riconciliazione, soprattutto dove le poste di credito e debito figuravano aggregate in modo difforme nelle diverse contabilità societarie o non coincidevano in termini di importo (esempio classico quello delle fatture da emettere, che figurano nei bilanci delle società partecipate al netto dell'imposta sul valore aggiunto).

In considerazione delle riferite difficoltà, la memoria precisa che, anche al fine di non ritardare la data di approvazione del rendiconto consuntivo 2013 (come noto, fissata al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento), non è stata allegata a quest'ultimo alcuna nota informativa, dandone riscontro nella deliberazione di approvazione.

La memoria prosegue ricordando come l'attività di riconciliazione delle posizioni creditorie e debitorie sia proseguita nel corso del 2014, per concludersi in data 30 ottobre 2014, quando, con determinazione del dirigente del settore economico-finanziario, è stato approvato un apposito prospetto, poi trasmesso al Collegio dei revisori dell'ente per gli adempimenti di competenza. Alla conclusione del ridetto procedimento, solo 5 società partecipate (su un totale di 27) hanno trasmesso la documentazione richiesta corredata da asseverazione da parte dell'organo di revisione, mentre 4 società hanno dichiarato di non avere organo di revisione e per una società la dichiarazione risulta sottoscritta dal liquidatore (la memoria specifica che in 14 casi non risultano aperte posizioni di debito/credito con il comune).

Nel caso della principale società partecipata dell'ente (AMGA Legnano spa), l'organo di controllo di quest'ultima ha anche richiesto uno specifico compenso aggiuntivo per l'eventuale asseverazione dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con il Comune. Tale richiesta, prosegue la memoria, non è stata soddisfatta, anche a seguito del parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana (deliberazione n. 260/2014/PAR), secondo cui l'obbligo di asseverare la nota informativa incombe esclusivamente sull'organo di revisione dell'ente locale e non anche su quello della società partecipata (diverso l'avviso del Collegio dei revisori del Comune di Legnano, che aveva ritenuto necessaria anche l'asseverazione dell'organo di controllo contabile della società).

L'indicata deliberazione della Sezione Toscana n. 260/PAR del 3 dicembre 2015 ricorda, in primo luogo, che l'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, risulta abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77, comma 1, lett. e), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, fatta salva la sua applicazione ai fini della rendicontazione dell'esercizio 2014 (l'adempimento risulta, tuttavia, imposto, sia agli enti locali che alle regioni, anche nel nuovo regime della contabilità armonizzata, in vigore dal corrente esercizio 2015, dall'art. 11, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 118 del 2011).

Per quanto riguarda il passaggio interpretativo richiamato dal Comune, la deliberazione afferma che *"dal tenore della disposizione è di palmare evidenza che l'obbligo di asseverare la nota informativa incombe esclusivamente sull'organo di revisione dell'ente locale e non anche, quindi, della società partecipata, sebbene quest'ultima abbia, comunque, la facoltà di avvalersi delle competenze normativamente intestate al proprio organo di revisione contabile, al fine di richiedere l'asseverazione del prospetto debiti/crediti, con onere, qualora sussistente, ovviamente a carico della stessa società partecipata"*.

Come evidenziato nella deliberazione n. 426/2015/QMIG, alle cui motivazioni analitiche si fa rinvio, la scrivente Sezione regionale di controllo ha avuto modo di occuparsi dell'obbligo di

riconciliazione dei debiti e dei crediti intercorrenti fra ente locale e società partecipate (oggetto dello specifico onere di evidenziazione e attestazione imposto, prima, dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012 e, dopo, dall'art. 11, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 118 del 2011, di riforma del sistema contabile degli enti locali) in più occasioni, maturando un indirizzo interpretativo differente, sul punto oggetto di contestazione da parte del Comune, rispetto a quello della Sezione regionale per la Toscana.

Pertanto, considerata l'esigenza di un'interpretazione uniforme della normativa imponente l'obbligo di allegare al rendiconto degli enti locali un prospetto attestante l'attendibilità dei rapporti debitori e creditori intercorrenti con le società partecipate e gli enti strumentali, con la citata deliberazione n. 426/2015/QMIG ha sospeso la pronuncia sul rendiconto consuntivo dell'esercizio 2013 del Comune di Legnano e sottoposto al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, l'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la seguente questione di massima: *se la nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali, imposta, fino al 2014, dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 e, dal 2015, dall'art. 11, comma 6, lett. g), del d.lgs. n. 118 del 2011, debba essere asseverata dal solo organo di revisione dell'ente locale socio o anche dall'organo di revisione (collegio sindacale o revisore contabile) della società partecipata ovvero, in assenza di quest'ultimo, da altro competente organo, preventivamente individuato dall'ente locale socio, della società o dell'ente strumentale.*

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, nella deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG del 20 gennaio 2016 ha esaminato la questione interpretativa posta dalla scrivente Sezione regionale di controllo, pronunciando, sulla base di analoghe motivazioni (per il cui esame analitico si fa rinvio al testo della pronuncia), i seguenti principi di diritto:

*"La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali.*

*Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubblica" secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del d.lgs. n. 118/2011.*

*Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia*

degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi.

In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011).

Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c..

Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo.

Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi".

I principi enunciati nell'esposta pronuncia di indirizzo conformano, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'orientamento interpretativo delle Sezioni regionali di controllo. Risulta, pertanto, necessario che il Comune di Legnano evidenzi agli organi di revisione contabile delle società partecipate ovvero agli organi degli altri organismi strumentali obbligati (in base all'imputazione di responsabilità effettuata in sede di definizione delle forme e delle modalità di controllo dell'ente sui ridetti organismi) la necessità di asseverare le posizioni debitorie e creditorie esistenti, a fine esercizio, nei confronti del Comune, in modo da permettere la produzione di una nota informativa rispondente ai requisiti normativi, chiariti dalle pronunce della scrivente Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 426/2015/QMIG) e della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 2/2016/QMIG). Il riscontro sull'effettivo rispetto del disposto normativo sarà effettuato in occasione della prossima verifica sul questionario inviato dal collegio dei revisori dei conti sul rendiconto consuntivo del Comune di Legnano.



## II. Situazione economico-patrimoniale della società AMGA Legnano spa

L'esame del questionario relativo al rendiconto 2013 del Comune, redatto dal collegio dei revisori, ha evidenziato che la società AMGA Legnano spa, partecipata dal Comune al 65,3%, ha chiuso l'esercizio 2013 registrando una perdita pari a € 22.086.917, che si riduce a € 5.076.749 al netto delle rettifiche di valore delle attività finanziarie e dei proventi ed oneri straordinari. La predetta situazione economico-patrimoniale era già stata oggetto di attenzione, in sede di esame del rendiconto consuntivo 2012, chiuso con specifica nota di rilievi sul punto. Si riportano, per sintesi, i principali dati economico-patrimoniali.

ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE SPA – per acronimo "AMGA LEGNANO SPA"			
Voci CE/Esercizio	2012	2013	2014
A) <u>Valore della produzione</u>	€ 27.876.138	€ 26.377.081	€ 23.311.179
Di cui "Ricavi delle vendite e delle prestazioni"	€ 21.225.332	€ 17.622.090	€ 14.738.858
B) <u>Costi della produzione</u>	€ 31.454.057	€ 29.686.382	€ 23.912.498
Di cui "Per servizi"	€ 16.628.098	€ 14.668.427	€ 13.185.412
Di cui "Per il personale"	€ 3.125.266	€ 2.805.906	€ 2.422.211
Di cui "Per ammortamenti e svalutazioni"	€ 7.524.199	€ 7.001.870	€ 5.564.252
<u>Differenza fra valore e costi della produzione</u>	€ -3.577.919	€ -3.309.301	€ -601.318
C) <u>Proventi e oneri finanziari</u>	€ -1.759.982	€ -1.767.448	€ -1.557.177
Di cui "Interessi e altri oneri finanziari"	€ 2.526.256	€ 2.265.945	€ 1.865.526
D) <u>Rettifiche di valore di attività finanziarie</u>	€ -281.042	€ -1.848.297	€ -308.409
E) <u>Proventi e oneri straordinari</u>	€ 7.203.753	€ -13.547.231	€ -3.038.950
Di cui "Totale proventi"	€ 7.880.966	€ 4.501.021	€ 3.275.332
Di cui "Totale oneri"	€ 677.213	€ 18.048.252	€ 236.383
Risultato prima delle	€ 1.584.810	€ -20.472.276	€ 572.046

imposte			
Risultato d'esercizio	€ 3.195.439	€ -22.086.917	€ 925.056

ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE SPA – per acronimo "AMGA LEGNANO SPA"			
Voci SP / Esercizio	2012	2013	2014
ATTIVO	€ 187.703.579	€ 162.804.675	€ 148.648.315
A) <u>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</u>	€ 0	€ 2.525.465	€ 2.525.465
B) <u>Immobilizzazioni</u>	€ 154.500.982	€ 132.245.443	€ 125.162.862
Di cui "Immobilizzazioni immateriali"	€ 16.374.936	€ 12.898.931	€ 11.648.593
Di cui "Immobilizzazioni materiali"	€ 108.346.972	€ 89.616.820	€ 84.225.784
Di cui "Immobilizzazioni finanziarie"	€ 29.779.074	€ 29.729.692	€ 29.288.485
- di cui "Partecipazioni in imprese controllate"	€ 29.079.284	€ 29.099.914	€ 29.089.914
C) <u>Attivo circolante</u>	€ 32.752.278	€ 27.452.555	€ 20.370.742
Di cui "Rimanenze"	€ 208.287	€ 125.412	€ 117.878
Di cui "Crediti"	€ 26.283.775	€ 17.326.212	€ 17.031.525
Di cui "Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni"	€ 4.100.487	€ 4.214.989	€ 17.000
Di cui "Disponibilità liquide"	€ 2.159.729	€ 5.785.943	€ 3.204.339
D) <u>Ratei e risconti</u>	€ 450.319	€ 581.212	€ 589.246
PASSIVO	€ 187.703.580	€ 162.804.675	€ 148.648.315
A) <u>Patrimonio netto</u>	€ 90.286.493	€ 68.199.576	€ 69.124.632
Di cui "Capitale"	€ 64.140.300	€ 64.140.300	€ 64.140.300

B) <u>Fondi per rischi e oneri</u>	€ 1.874.350	€ 4.614.797	€ 1.746.847
C) <u>Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato</u>	€ 381.277	€ 274.918	€ 277.653
D) <u>Debiti</u>	€ 88.209.408	€ 85.703.707	€ 73.812.877
<i>Di cui "Verso banche"</i>	€ 56.561.288	€ 48.463.181	€ 39.373.373
E) <u>Ratei e risconti</u>	€ 6.952.052	€ 4.011.677	€ 3.686.307

Il conto economico evidenzia come, nel corso del triennio 2012-2014, diminuisca la differenza netta fra ricavi e costi della produzione, che resta pur sempre negativa. Il risultato finale, invece, risulta determinato, negli esercizi 2012 e 2013, dalle partite straordinarie (positive nel 2012 e negative nel 2013) e dall'incidenza degli oneri finanziari legati all'indebitamento (in particolare, bancario) che grava sulla società.

Lo stato patrimoniale evidenzia la sensibile erosione di patrimonio netto (in lieve ripresa nel 2014), nonché la cospicua mole debitoria, in particolare verso banche. Notevole, infine, anche la riduzione dell'attivo circolante.

Nella memoria del 9 ottobre 2015 il Comune ha riferito che, dal 2013, le criticità gestionali e finanziarie dell'azienda sono state gestite all'interno di un "comitato di controllo analogo" attraverso un processo di consultazione permanente, che ha permesso di condividere con gli altri comuni soci le scelte strategiche e gli indirizzi operativi.

Nel corso dell'adunanza pubblica i rappresentanti del Comune di Legnano hanno fornito ulteriori chiarimenti sulle cause della crisi societaria e sulle azioni intraprese, dall'attuale amministrazione, per avviare un percorso di stabile risanamento.

I chiarimenti forniti, su richiesta della Sezione, formulata nel corso dell'adunanza, sono stati sintetizzati in una successiva memoria, pervenuta mediante il sistema informatico SIQUEL in data 21 ottobre 2015. La nota conferma che la società AMGA Legnano spa ha registrato, nel 2013, una perdita di esercizio di € 22.086.917, che si riduce a € 5.076.749 al netto delle rettifiche di valore di attività finanziarie e dei proventi ed oneri straordinari.

La nota precisa che, appena insediata, a metà 2012, l'attuale amministrazione ha potenziato il controllo sulla società, con il pieno coinvolgimento di tutti i comuni soci. E' stato preso atto dell'insoddisfacente andamento economico del 2012 e dell'inizio del 2013, in particolare a seguito di crisi crescente di liquidità, di forti debiti con le banche, di ritardi nel pagamento dei fornitori, di costi di *corporate* eccessivi (specie dopo la cessione del ramo di azienda per la vendita del gas) e di strategie inefficaci del consiglio d'amministrazione e di tutto il management.

Tale valutazione ha indotto il Comune di Legnano, socio di maggioranza, d'intesa con gli altri comuni soci, a rinnovare totalmente gli organi di governo e controllo della società (cambio integrale del consiglio d'amministrazione, del collegio sindacale e della società di

revisione), in particolare chiedendo al nuovo CdA di individuare le cause negative e di proporre un piano di risanamento. Inoltre, è stata avviata azione di responsabilità verso i precedenti amministratori.

Il nuovo CdA ha preso le seguenti decisioni: redazione di un bilancio semestrale 2013 certificato dalla società di revisione KPMG (evidenziante una perdita di € 17.210.345); modifica dei dirigenti di vertice (licenziamento di direttore generale e direttore amministrativo); predisposizione di un piano industriale 2013-2017. I punti essenziali di quest'ultimo sono stati riassunti nell'applicazione di tre principi: sobrietà, economicità e trasparenza.

Per quanto riguarda la sobrietà il piano ha previsto la riduzione dei costi di *governance* (CdA, collegio sindacale, società di revisione), del compenso ai dirigenti (con eliminazione di benefit e premi e limitazione al trattamento minimo contrattuale) e del relativo numero, il contenimento della retribuzione di risultato per il personale, la riallocazione delle risorse con riduzione delle esternalizzazioni.

Per quanto concerne l'economicità, il piano cerca di promuovere l'aumento dei ricavi mediante un incremento dei comuni serviti, la *spending review* sui costi strutturali e su quelli variabili, la revisione delle procedure di approvvigionamento, il ricorso sistematico a gare per gli acquisti, la riduzione delle consulenze esterne, la dismissione delle partecipazioni non strategiche, azioni tese al recupero dei crediti, etc.

Per quanto concerne, infine, la trasparenza ed il controllo, il piano si sofferma sul potenziamento del c.d. controllo analogo e, in generale, del controllo di gestione.

La nota riassume, infine, i primi risultati economici derivanti dalla attuazione del ridetto piano industriale. Le misure correttive adottate hanno posto le basi per il risanamento avvenuto nel 2014, ma non hanno potuto modificare la chiusura negativa del 2013. Quest'ultimo esercizio ha rilevato una perdita civilistica di esercizio di € 22.086.917 (già preannunciata dal bilancio semestrale certificato) ed una perdita consolidata di € 21.974.920, determinate da partite straordinarie per € 13.547.000 (emersione di errate scritture contabili, non corretti trattamenti contabili, rettifiche e svalutazioni di immobilizzazioni immateriali e materiali, svalutazione di crediti, etc.), da accantonamenti per rischi e crediti pregressi (€ 4.325.000), da svalutazione di attività finanziarie (€ 1.848.000), da oneri finanziari (€ 2.266.000) e da imposte (€ 1.114.000).

Il bilancio 2014 ha, invece, rilevato un utile di € 925.056 ed un consolidato di € 4.887.541, nonostante una contrazione del fatturato dovuto alla stagione termica mite, che ha ridotto la quantità di calore per teleriscaldamento. Tutte le misure prese in attuazione del piano industriale hanno, infatti, prodotto i risultati positivi attesi: gli oneri finanziati si sono ridotti di circa 700.000 euro; i debiti del gruppo si sono attestati a 81, 3 milioni di euro, con una riduzione di oltre 18 milioni; i debiti scaduti verso i fornitori sono stati azzerati; i vincoli finanziari con le principali banche rispettati.

La nota conclude evidenziando come i risultati del bilancio semestrale 2015, certificati dalla società di revisione KPMG, confermano il percorso di risanamento, rispettando, e in molti punti migliorando, gli obiettivi posti dal piano industriale.

### **Considerazioni sull'equilibrio economico-patrimoniale di società partecipate**

Come evidenziato più volte dalla Sezione, la responsabilità dell'andamento societario va condivisa con l'ente proprietario, sia in relazione alla programmazione del piano economico-finanziario iniziale che all'attività successivamente svolta. Ogni volta che l'amministrazione ricorre a soggetti terzi per raggiungere i propri fini (in coerenza ai propri scopi istituzionali, cfr. art. 113 del TUEL, ribadito, in materia di partecipazioni societarie, dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007), si impongono particolari cautele al fine di garantire l'applicazione dei generali principi di buon andamento (art. 97 Costituzione e art. 1 legge n. 241 del 1990), che debbono caratterizzare ogni tipo di esercizio di funzioni o di erogazione di servizi (cfr. deliberazione n. 72/2012/PAR) e che vanno assunte non solo in sede costitutiva (con l'individuazione di un'adeguata dotazione patrimoniale), ma anche in fase esecutiva (con la stipula di un congruo contratto di servizio).

La scelta dello strumento societario sottintende una precisa causa giuridica, che è quella di produrre, se non utili, quantomeno un equilibrio di bilancio che non arrechi danno economico ai soci (cfr. deliberazione n. 1052/2010/PRSE in tema di abuso dello strumento societario). Più precisamente, l'ente socio deve temperare gli interessi di cui è portatore quale esponente della collettività di riferimento con l'esigenza di governare la spesa. In concreto, tale mediazione deve tradursi nell'equilibrio economico e finanziario dell'organismo partecipato.

Per garantirlo l'Ente proprietario può provvedere in vari modi. La modalità fisiologica è la programmazione di un contributo (anche in forma di corrispettivo) adeguato a erogare il servizio. Nel caso di servizi strumentali, il corrispettivo deve essere adeguato a coprire i costi per l'approvvigionamento. Nel caso di servizi pubblici locali, dato che il prezzo per le prestazioni viene pagato direttamente dagli utenti, deve essere tale da compensare il costo sociale del servizio universale (vale a dire lo standard minimo garantito all'intera collettività).

Un'errata impostazione del piano economico finanziario, o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell'esecuzione dei contratti, possono determinare la lievitazione dei costi di produzione e arrecare danno alle finanze del Comune (che, al momento della costituzione, vi ha apportato il capitale sociale).

La strutturale incapacità della gestione caratteristica di coprire i costi della produzione e di generare seppur minimi utili si traduce, se protratta nel tempo, in una surrettizia copertura di passività attraverso il patrimonio netto (cosa che, nel caso di specie, si è verificata). In tal modo il patrimonio viene sottratto alla sua destinazione fisiologica (ovvero, fornire garanzia all'organizzazione della produzione) e destinato alla copertura ordinaria dei costi gestionali, i quali dovrebbero invece trovare ristoro nel ciclo della produzione.

La progressiva erosione del patrimonio può essere utilizzata per dilazionare nel tempo l'intervento dei soci (nel caso specifico, del Comune), fino al momento in cui sarà necessario coprire la perdita di bilancio (a causa dell'azzeramento del patrimonio aziendale) o adottare altre, più drastiche decisioni.

Quanto sopra esposto assume maggiore pregnanza, nell'ottica dei doveri imposti agli organi amministrativi comunali, alla luce della riforma dei controlli interni (approvata con il d.l. n. 174 del 2012, convertito con legge n. 213 del 2012). La novella ha riformato l'art. 147 del TUEL prevedendo che gli Enti locali, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuino, fra gli altri, strumenti e metodologie per verificare lo stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali attribuiti, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni. L'art. 147-*quater*, riferito nello specifico alle società partecipate non quotate, prevede che l'Ente locale definisca un apposito sistema di controlli, esercitati dalle strutture interne che ne sono responsabili. Per l'attuazione, l'Amministrazione deve definire un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa di quest'ultima, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base di tali informazioni, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il proprio bilancio.

Tale tipologia di controllo si applica, dal 2015, agli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia, il controllo sugli equilibri finanziari, introdotto dall'art. 147, comma 2, lett. c, del TUEL, e disciplinato dal successivo art. 147-*quinquies*, impone comunque a tutti gli enti locali la valutazione degli effetti che si determinano sul proprio bilancio finanziario dall'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia

#### **accerta**

sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Legnano in relazione al rendiconto 2013 e della successiva attività istruttoria:

- 1) la mancata allegazione ai rendiconti degli esercizi 2012 e 2013 della nota informativa attestante la verifica, asseverata dai rispettivi organi di revisione, dei crediti e debiti esistenti tra l'ente socio e le società partecipate;
- 2) la sensibile perdita d'esercizio registrata dalla società AMGA Legnano nell'esercizio 2013

#### **invita**

l'amministrazione comunale di Legnano a:

- 1) adottare le adeguate iniziative, procedurali ed organizzative, atte a permettere la redazione e l'asseverazione della nota informativa concernente i rapporti creditor e debitori con le società partecipate e gli altri organismi strumentali secondo le modalità previste dalla

legge, chiarite nella deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 2/2016/QMIG;

2) proseguire nell'azione di mantenimento dei rapporti con le società partecipate nell'ambito dei canoni di sana gestione e legalità finanziaria, al fine di attenuare i rischi di incidenza negativa sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Comune

**dispone**

la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Legnano, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell'ente locale.

Il magistrato relatore  
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente  
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria

10 FEB 2016

Il direttore della segreteria  
(dott.ssa Daniela Parisini)